

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968

(172^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Proibizione della vendita delle sigarette sciolte da parte dei Monopoli di Stato » (2623) (D'iniziativa dei deputati Usvardi ed altri; Ceruti Carlo) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 3080, 3082
BERTOLI	3080, 3081
CUZARI, <i>relatore</i>	3081
DE LUCA	3082
FRANZA	3082
MASCIALE	3082
PENNACCHIO	3081, 3082
PIRASTU	3081
SALERNI	3081, 3082
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	3081

« Aumento dei coefficienti stabiliti dalle leggi 8 novembre 1956, n. 1325, 6 ottobre 1962, n. 1469, 18 marzo 1958, n. 269, e 2 marzo 1963, n. 387, inerenti l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori assegnati alla Jugoslavia ed in Zona B dell'ex territorio di Trieste » (2673) (D'iniziativa dei deputati

Taverna e Alesi; Vizzini; Zucalli; Barbi ed altri; Bartole) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 3082, 3084, 3085
BRACCESI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	3084, 3085
DE LUCA	3085
FORTUNATI	3083, 3084, 3085
SALARI	3084
SALERNI	3084

« Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello statuto per il periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1971 » (2715) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	3074, 3075, 3077, 3078, 3080
BOSSO	3079
BRACCESI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	3079
FORTUNATI	3076, 3077
LO GIUDICE, <i>relatore</i>	3074, 3075, 3077, 3078, 3079
MASCIALE	3079
PIRASTU	3078
SALERNI	3079

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)172^a SEDUTA (28 febbraio 1968)

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bosso, Cuzari, De Luca Angelo, Ferreri, Fortunati, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Maccarrone, Maier, Martinelli, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Pesenti, Pirastu, Salari, Salerni e Trabucchi.

A norma dell'articolo 81, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Conti e Roda sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Angelilli e Masciale.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Valsecchi e per il tesoro Braccesi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello statuto per il periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1971 » (2715) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello statuto per il periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1971 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LO GIUDICE, relatore. Onorevoli colleghi, questo è uno di quegli argomenti sui quali si possono fare delle relazioni lunghe, dettagliate e approfondite, così come si possono fare delle relazioni sobrie e sintetiche; soprattutto in vista degli impegni di lavoro che abbiamo io seguirò la via della relazione estremamente sobria, per due motivi:

1) perchè il tema dell'applicazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana è già noto ed è stato dibattuto altre volte con approfondite discussioni nel Parlamento, in merito alla validità della norma, alla sua portata ed efficacia e agli ob-

blighi di carattere costituzionale che allo Stato derivano nei confronti della Regione siciliana;

2) perchè, considerato l'iter del provvedimento alla Camera, dove la discussione è stata estremamente stringata, io credo che in questo scorcio di legislatura sia importante fare così anche qui.

Del resto, ammesso questo principio dell'applicazione dell'articolo 38, e quindi dell'obbligo da parte dello Stato di distribuire questa somma alla Sicilia, si tratta di stabilire quanto alla Sicilia stessa compete.

Per quanto riguarda, nei primi anni, l'applicazione di questa legge, si stabilì forfettariamente una cifra annua di 15 miliardi, cifra assolutamente inadeguata a quelli che erano, e sono, i bisogni dell'Isola in rapporto alla lettera e allo spirito del citato articolo 38, il quale prevede che questo fondo di solidarietà nazionale debba estrinsecarsi in un piano di opere pubbliche che nella sua realizzazione deve tendere ad alzare il livello medio dei redditi in Sicilia per avvicinarlo alla media nazionale, media che siamo ben lontano dal raggiungere, come anche gli ultimissimi dati del 1966, elaborati dal Tagliacarne, hanno dimostrato.

In questo nuovo disegno di legge che il Governo presenta e che prevede stanziamenti dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1971, in ultima analisi, si segue il metodo già seguito nel precedente disegno di legge che prevedeva uno stanziamento di 15 miliardi per l'esercizio 1960-61, per gli esercizi successivi un contributo ragguagliato all'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse in Sicilia per il quinquennio dal 1961-62 al 1965-66.

Per il periodo 1° luglio 1966 - 31 dicembre 1971 l'ammontare del contributo a titolo di solidarietà nazionale a favore della Sicilia sarà commisurato nell'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse in Sicilia: così viene stabilito nel disegno di legge oggi al nostro esame. Cioè a dire, invece di perpetuare una discussione — che per me è sempre aperta — e di ancorarla ad un ammontare di contribuzione fisso e non adeguato allo sviluppo di una

situazione sempre in corso, si è preferito adottare il criterio di un parametro mobile, perchè l'80 per cento è fisso, ma siccome il gettito dell'imposta di fabbricazione è mobile, questo 80 per cento si riduce a un parametro mobile, dinamico; e siccome si prevede che questo gettito aumenti, aumenta quindi, di pari passo, il contributo a favore della Regione.

Dal punto di vista giuridico potrebbe sorgere un dubbio, che è bene subito chiarire, e cioè a dire che il contributo a titolo di solidarietà nazionale si trasformi in una quota di partecipazione a tributi erariali. Ma questa sottigliezza giuridica noi la neghiamo perchè la percentuale dell'80 per cento è fissata come uno dei tanti parametri; quindi, mentre si può accettare questa tesi, non si può accettare la tesi che sia una compartecipazione a un gettito tributario, anche perchè sarebbe in aperto contrasto con una norma di carattere costituzionale.

Così stando le cose, si può qui dire la verità, la relazione governativa fa una previsione piuttosto generosa, perchè si dice che, *grosso modo*, la Sicilia verrebbe ad avere un contributo, per il periodo 1° luglio 1966-31 dicembre 1971, di circa lire 440 miliardi. Si tratta, ripeto, di una previsione piuttosto larga, che io spero si realizzi, però ricordiamoci che questa previsione è collegata al gettito dell'imposta di fabbricazione. Di positivo possiamo dire che, per quanto riguarda i primi due anni, questa compartecipazione porta ad un gettito di 42 miliardi l'anno. Comunque, poichè il criterio è questo, bisogna, per la determinazione effettiva, rifarci, per gli anni successivi, a quello che sarà l'accertamento del reddito che l'imposta di fabbricazione procurerà alla Sicilia.

P R E S I D E N T E. Ma quest'iscrizione in bilancio si fa con decreto del Ministro del tesoro.

L O G I U D I C E, *relatore*. In sede di previsione, si fa un decreto, poi, in consultivo, si fa la determinazione precisa a chiusura di esercizio.

Da questo contributo deve poi essere sottratta la somma che la Regione deve annualmente rimborsare allo Stato per le spese da esso affrontate per il personale statale che opera in Sicilia e che svolge la sua attività in settori di carattere regionale. Questo compenso forfettario, che nell'ultima legge era fissato in lire 7.200.000.000, subirà, con l'approvazione del presente disegno di legge, un aumento di 500 milioni annui a favore dello Stato; e quest'aumento è in rapporto alla lievitazione che il trattamento economico dei dipendenti statali si prevede possa avere in questo periodo; per cui dall'ammontare complessivo presunto di 440 miliardi dobbiamo sottrarre lire 42 miliardi e 350.000.000 che riguardano, ripeto, il rimborso per oneri di personale che svolge servizio in favore dello Stato.

Detto questo, potrei concludere affermando che il contenuto del disegno di legge sta tutto qui: nello stabilire la suddetta misura dell'80 per cento e nello stabilire anche il rimborso forfettario nella misura di lire 42.350.000.000. Ma a questo punto la mia relazione potrebbe apparire reticente se io, come relatore, non rispondessi a un quesito che è stato già posto alla Camera, da parte della minoranza, e che qui certamente sarebbe stato posto, cioè relativamente alla maniera con la quale sono stati impiegati questi fondi di cui al più volte citato articolo 38.

L'ultima *tranche* dei fondi, come voi sapete, prevedeva, per quanto riguarda il quinquennio passato, un'entrata complessiva di lire 210.272.600.000, di cui lire 148 miliardi e 350.500.000 già versati dallo Stato, e lire 16.922.100.000 ancora da versare, da cui si dovevano detrarre 45 milioni per somme dovute dalla Regione a rimborso degli oneri sostenuti dallo Stato per gli emolumenti corrisposti al personale statale operante in Sicilia in servizi di interesse regionale. Comunque, in base alle disposizioni precedenti, si avevano in Sicilia, a titolo di fondo di solidarietà nazionale, complessivamente lire 253.113.900.000; al 31 dicembre 1967 risultavano effettuati pagamenti per lire 47 miliardi e 786.800.000; disposti impegni formali per lire 76.055.800.000 e disponibili per assunzioni di nuovi impegni lire 118.771.300.000.

A questo punto sorge la considerazione che la spesa pubblica, per quanto riguarda il fondo di cui all'articolo 38, in Sicilia è abbastanza lenta. Questa può essere la prima impressione che si ha; però questa impressione viene certamente rettificata ove si consideri, prima di tutto, che una volta varata la legge nazionale di stanziamento, segue la legge regionale di impegni. L'ultima legge regionale di impegni, cioè la legge 27 febbraio 1965 n. 4, nel suo articolo 3 stabiliva che nel predisporre i programmi relativi all'articolo 38, bisognava necessariamente avere il preventivo coordinamento dell'impiego dei mezzi, sia con quello dello Stato, sia con quello della Cassa per il Mezzogiorno, sia con quello dell'amministrazione regionale e degli enti pubblici o a partecipazione pubblica operanti nel territorio della Regione e degli enti ad essi collegati. Saggia ed intelligente norma; però è come tutte le norme di coordinamento, che per quanto intelligenti e sagge siano, finiscono per essere applicate con molto ritardo, dato che l'esperienza c'insegna quanto sia difficile, talvolta, effettuare i coordinamenti. Per cui quest'articolo 3, che rispondeva ad esigenze di coordinamento e ad esigenze di programmazione, in ultima analisi si è risolto in una piccola trappola che ha fatto perdere molto tempo per l'impostazione di questi programmi.

A questo, poi, aggiungete che l'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, per la proroga della Cassa per il Mezzogiorno, stabilisce che, per quanto riguarda il piano di interventi pubblici della Cassa per il Mezzogiorno in Sicilia, questo piano può essere formulato su proposta della Regione e poi approvato dal CIR, la qual cosa è avvenuta soltanto nell'agosto 1966, cioè dopo oltre un anno.

Sono poi da aggiungere le prime esperienze del coordinamento.

Tutto questo spiega il ritardo della spesa. Però, rispetto a quelli che sono i dati al 31 dicembre 1967, posso dire che in quest'ultimo mese si è avuto per la spesa un maggiore acceleramento, anche se ci troviamo di fronte ad un ulteriore coordinamento che verrà ad operarsi col futuro pro-

gramma regionale, il cui disegno di legge è stato presentato all'Assemblea regionale il 4 dicembre scorso e ancora non è stato approvato. Sono passati appena due mesi; non si può pretendere che il piano regionale venga approvato subito

Tuttavia questo comporta, ed evidentemente approfondisce, l'esigenza del coordinamento. In sostanza qui ci troviamo di fronte ad una legge che è necessariamente legata a quest'esigenza di coordinamento, ma la realizzazione di tale coordinamento comporta delle inevitabili lungaggini non solo in sede di redazione del piano regionale ma anche in sede di piani comprensoriali ed esecutivi per arrivare ai progetti di dettaglio approvati caso per caso. Quindi, si perde inevitabilmente del tempo: un anno, un anno e mezzo, due. Ma intanto la macchina si è mossa e voglio sperare che possa procedere con la dovuta celerità.

Concludo augurandomi che il disegno di legge possa essere approvato all'unanimità, così come è avvenuto alla Camera dei deputati.

F O R T U N A T I . A parte la questione del voto, che sarà favorevole (su ciò non vi sono possibilità di dubbi per quanto ci concerne), io credo che sia finalmente venuto il momento in cui l'applicazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana non debba più essere lasciata, a volta a volta, all'emanazione di singoli provvedimenti legislativi.

Infatti l'articolo 38, che prevede la concessione di un contributo a titolo di solidarietà nazionale alla Regione siciliana, precisa che tale contributo è concesso nell'intento di adeguare il reddito della Sicilia al livello di quello medio nazionale. E non c'è dubbio che sin dal 1948 si potevano predisporre con legge — d'accordo con la Regione siciliana — anche i criteri, i parametri sulla cui base operare l'applicazione dell'articolo 38.

Ma non ho chiesto la parola per questo, bensì per un'altra questione.

Questo disegno di legge è stato approvato il 1° febbraio 1968 dalla Camera dei deputati, cioè mentre era in discussione il bi-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

172ª SEDUTA (28 febbraio 1968)

lancio per il 1968. A mio avviso, per un minimo di criterio tecnico-legislativo, questa approvazione richiedeva una variazione del bilancio per il 1968, in quanto implicava per forza di cose un capitolo in uscita per ciò concerne l'80 per cento del gettito dell'imposta di fabbricazione riscossa in Sicilia.

Questa è una di quelle questioni che nascono per l'intrecciarsi continuo di provvedimenti legislativi che incidono anche sul bilancio in corso. E infatti si cerca di ovviarvi con l'articolo 3, che riguarda non solo due esercizi finanziari già decorsi ma anche quello in corso, cioè relativo al 1968. Nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge si dice che nei cinque anni e mezzo contemplati (1° luglio 1966-31 dicembre 1971) l'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella Regione siciliana corrisponde ad una cifra complessiva di 440 miliardi, cioè ad 80 miliardi all'anno. Ma quando si va a vedere, nell'articolo 3 del disegno di legge, come si provvede alla copertura, non si capisce niente. Infatti per il semestre del 1966 sono indicati 21 miliardi, e 42 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, cioè circa la metà delle somme necessarie.

PRESIDENTE. Quelle somme si riferiscono ai fondi iscritti in bilancio. Per la differenza bisogna operare un conguaglio.

LOGIUDICE, relatore. A dire la verità, il Governo è stato molto prudente nel prevedere 42 miliardi all'anno. Se a conclusione dell'esercizio il gettito sarà, putacaso, di 52 miliardi, verrà effettuato il conguaglio.

FORTUNATI. Ma qui all'articolo 3 è detto: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede: a) quanto a lire 21 miliardi, per l'anno finanziario 1966 eccetera; b) quanto a lire 42 miliardi, per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968 eccetera ». Quindi, sembra che non vi siano altri stanziamenti. Allora, non c'è copertura: all'articolo 3 in realtà sono

previsti solo 105 miliardi; oltre a ciò, per i tre anni suddetti, non si dà più niente.

Vorrei che questo punto fosse chiarito.

PRESIDENTE. Si tratta di stanziamenti soggetti a conguaglio.

FORTUNATI. Non è vero, perchè l'articolo 3 è chiarissimo. Quale conguaglio? Si tratta di esercizi finanziari chiusi. Non ci può essere senz'altro il decreto ministeriale che dia luogo al completamento della copertura.

LOGIUDICE, relatore. Posso precisare che per le gestioni scorse c'è stato un conguaglio.

FORTUNATI. C'è una contraddizione in termini fra la relazione governativa e il testo dell'articolo 3. Diciamo le cose come sono.

Per tre anni e mezzo si prevedono soltanto 105 miliardi, quando invece bisognerebbe prevederne 200; per cui implicitamente si viene ad assumere un debito di cento miliardi, che dovrà essere scaricato sugli esercizi futuri, oltre al fatto che per il 1968 si dovrà arrivare ad una netta variazione dei capitoli del bilancio.

PRESIDENTE. Debbo ringraziare il collega Fortunati, che ha sollevato la questione, perchè anche a me non era parsa molto chiara la correlazione fra l'esatto importo dell'onere che lo Stato si assume e gli stanziamenti che appaiono nel disegno di legge.

La discussione sul provvedimento avvenuta presso la competente Commissione della Camera dei deputati deve essere stata molto succinta: infatti il resoconto sommario della seduta dice poco o niente.

Ora, è evidente che c'è una distinzione fra gli esercizi chiusi o in stato di previsione e quelli futuri. Affermato il principio che l'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse *in loco* spetta alla Regione siciliana, chiarito che, *grosso modo*, si tratta di 80 miliardi all'anno, chi scorre il testo del disegno di legge si domanda

immediatamente per quale ragione, ai fini della copertura, si sono previsti 21 miliardi per il secondo semestre del 1966 e 42 miliardi per ciascuno degli anni 1967 e 1968. Ed allora, non potendosi contemporaneamente o non volendosi dare atto che per questi tre esercizi vi sono, secondo i calcoli, cento miliardi in più di partecipazione da riconoscere alla Regione siciliana, si è fatto conto che il ripiano, trattandosi di conguaglio, avverrà dopo. Questa è una delle tante spese che sono obbligatorie: lo Stato non può in modo assoluto sottrarsi e, quindi, deve provvedere in maniera rigorosa.

Quando domandai al relatore se questo sarebbe avvenuto con decreto del Ministro del tesoro, egli mi disse che ciò si sarebbe verificato per gli esercizi aperti: cioè, per il 1968, una volta stabilito che l'onere è pari all'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse in Sicilia, il Ministro del tesoro, senza disturbare il legislatore, potrà inserire in bilancio con proprio decreto questa spesa obbligatoria secondo la consueta procedura. Ma qualora il fondo per tali spese non avesse adeguata capienza, sarà il legislatore che dovrà disporre i mezzi per la sua integrazione.

Mi sembra opportuno, però, far risultare almeno a verbale che ci sono cento miliardi in meno, *grosso modo*, nella previsione di partecipazione a favore della Sicilia.

Giacchè ho la parola, vorrei chiedere due chiarimenti all'onorevole rappresentante del Governo.

La prima domanda è questa: le imposte di fabbricazione sono soltanto quelle che sono chiamate così nelle leggi, vale a dire quelle sulla produzione degli spiriti, della birra, dell'olio di semi, della margarina, dei surrogati del caffè, eccetera, o comprendono, per esempio, anche l'imposta sul gas metano e quella sull'energia elettrica, che sono imposte di consumo?

L O G I U D I C E , *relatore*. Anche queste.

P R E S I D E N T E . Seconda domanda: qual è il concetto di produzione *in loco*? È quello della materiale competenza dell'ufficio che introita?

L O G I U D I C E , *relatore* La legge si riferisce a tutte le imposte accertate e riscosse in Sicilia.

P I R A S T U . Desidero soffermarmi sulle osservazioni fatte dal collega Fortunati, che io condivido pienamente.

C'è un punto che effettivamente lascia perplessi dal punto di vista della copertura. Qui si dice con chiarezza che i 42 miliardi verranno attinti dal bilancio 1968. Quindi non è possibile che poi, da questo stesso bilancio, vengano attinti altri mezzi finanziari, perchè la disposizione dell'articolo 3 è precisa: soltanto 42 miliardi.

P R E S I D E N T E . Ma l'articolo 1 dice che la commisurazione del contributo è dell'80 per cento.

P I R A S T U . Ma, ripeto, poi l'articolo 3 precisa che per il 1968 solo 42 miliardi potranno essere attinti dal bilancio dello Stato.

P R E S I D E N T E . Nell'articolo 3 si dispone che sarà provveduto, all'onere derivante dalle norme in discussione, quanto a lire 21 miliardi, per l'anno finanziario 1966, con riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, e, quanto a lire 42 miliardi, per ciascuno degli anni finanziari 1967-1968, con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

P I R A S T U . Comunque, ripeto, su questo punto concordo con il senatore Fortunati e non insisto, anche perchè siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera. Piuttosto io non concordo con l'ottimismo manifestato dal senatore Lo Giudice, la cui relazione, sia pur breve, è senz'altro apprezzabile, per quanto si riferisce sia alla celerità di spesa da parte della Giunta regionale siciliana, sia ai programmi di spesa di detta Giunta; perchè la legge che aveva concesso

il precedente contributo risale al 1962, quindi sono trascorsi cinque anni dall'emanazione della legge 27 giugno 1962, n. 886, che concedeva un determinato contributo, sempre su questo parametro dell'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione.

Ora veniamo a sapere che dopo cinque anni vi sono ancora disponibili — cioè neppure impegnati formalmente — 118 miliardi. Io capisco che avessero potuto essere impegnati formalmente e non spesi, dato che si tratta di lavori e quindi i tempi della spendita sono molto lunghi. Ma qui si tratta di lire 118 miliardi, cioè quasi metà della somma stanziata a titolo di contributo, che dopo cinque anni non sono stati, non dico spesi, ma neppure impegnati. E questo francamente non si capisce. E si parla poi di una legge regionale del 1965; ora, la legge è stata approvata dalla maggioranza dell'Assemblea siciliana e sarebbe stato logico presumere che dovesse portare a una celerità nella spesa, non per essere portata come argomento per giustificarne il rallentamento. Ma veramente la cosa non mi meraviglia perchè, essendo sardo e conoscendo la Regione sarda, so che tutto il mondo è paese e che se in Sicilia, dopo cinque anni, la Giunta regionale non riesce a impiegare quasi la metà della spesa che dal 1962 era prevista, in Sardegna vi è la stessa situazione, perchè sul Piano di rinascita molto più della metà delle somme date dal Piano stesso non sono state impegnate, non dico spese. E questa ripartizione di pagamenti, di impegni formali, di disponibilità, è quasi identica nelle due Regioni, con differenze veramente minime.

Mentre approviamo questo disegno di legge, non possiamo non rilevare sia l'incapacità di spendere e anche una scarsa volontà politica nella spesa, e sia la carenza di programmi. È stato fatto, poi, un piano analogo per i lavori pubblici.

L O G I U D I C E, *relatore*. Sì, anzi questo piano è in ritardo.

P I R A S T U. Naturalmente questo piano prevede lavori pubblici, ma non « a spizzico », bensì un insieme di opere fatte se-

condo un piano economico. Se questo piano è stato fatto, evidentemente c'era una carenza di programmi e una mancanza di volontà politica di impegnare somme disponibili fin dal 1962.

Detto questo, ripeto che il mio Gruppo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

S A L E R N I. Il Gruppo socialista vota a favore.

M A S C I A L E. Anche il Gruppo del PSIUP vota a favore.

B O S S O. Il Gruppo liberale voterà a favore, non senza rilevare con molta amarezza la mancata utilizzazione di ingenti fondi quanto mai indispensabili per opere pubbliche alla Regione siciliana.

L O G I U D I C E, *relatore*. Desidero che risulti dal resoconto la piena validità dell'articolo 1 che commisura il contributo nell'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella Regione. L'articolo 3 va interpretato come una parziale applicazione dell'articolo 1, che consente di dare degli acconti alla Regione in attesa che a fine di esercizio si facciano i conguagli, perchè quando il Governo ha predisposto, per esempio, il bilancio di esercizio del 1968, e lo ha predisposto nel 1967, ha ritenuto che quella percentuale fosse di 42 miliardi.

Ora, per sapere a quanto effettivamente ammonterà, alla fine del 1968, la somma commisurata nell'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione, bisogna aspettare febbraio, marzo o aprile del 1969. Quindi non si poteva pretendere che il Governo potesse anticipare questa previsione

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ringrazia il senatore Lo Giudice per la sua relazione veramente esauriente sul disegno di legge in esame, e ringrazia anche gli altri intervenuti per la impostazione precisa e l'interpretazione che hanno voluto dare al disegno di legge.

Il Governo condivide quello che in fondo è stato detto: la legge rappresenta in qualche modo una sistemazione provvisoria. Suc-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

172ª SEDUTA (28 febbraio 1968)

cessivamente bisognerà lavorare per la sistemazione definitiva in relazione all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana. Raccomanda però, il Governo, che le somme che sono destinate, vengano effettivamente impiegate in opere pubbliche, così come è stato stabilito nell'articolo 38 di detto Statuto, e come il Governo stesso ha affermato nella sua relazione scritta.

Io non faccio altro che ripetere questa raccomandazione e chiedo ai colleghi di approvare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

La commisurazione del contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, stabilita con l'articolo 1 della legge 27 giugno 1962, n. 886, nell'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa in ciascun anno finanziario, è prorogata per l'ulteriore periodo 1° luglio 1966 - 31 dicembre 1971.

(È approvato).

Art. 2.

La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata, in via definitiva, per lo stesso periodo 1° luglio 1966 - 31 dicembre 1971, nell'importo di lire 42.350 milioni.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) quanto a lire 21 miliardi, per l'anno finanziario 1966, in deroga alla legge 27 feb-

braio 1955, n. 64, con riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;

b) quanto a lire 42 miliardi, per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Usvardi ed altri; Ceruti Carlo: « Proibizione della vendita delle sigarette sciolte da parte dei Monopoli di Stato » (2623)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Usvardi, Baldani Guerra, Della Briotta; Ceruti Carlo: « Proibizione della vendita delle sigarette sciolte da parte dei Monopoli di Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

L'onorevole sottosegretario Valsecchi ha insistito affinché si riprendesse la discussione su questo disegno di legge e quindi affido alla Commissione la preghiera del rappresentante del Governo.

B E R T O L I . Noi abbiamo discusso e approvato, una volta, una legge analoga a questa, quella famosa relativa all'introduzione del corno inglese nella banda della Guardia di finanza. Ma dovrebbe essere l'esecutivo a occuparsi di questi argomenti.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

172ª SEDUTA (28 febbraio 1968)

P E N N A C C H I O . L'argomento delle sigarette sciolte è stato materia di presentazione di due disegni di legge. E oramai che siamo qui...

P I R A S T U . Alla vigilia dello scioglimento delle Camere stiamo a discutere di questi argomenti!

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sottosegretario ha insistito affinché la Commissione prendesse in esame il disegno di legge.

C U Z A R I , *relatore*. Praticamente la relazione è già stata svolta nella seduta del 17 gennaio. La discussione del disegno di legge è stata poi interrotta, perchè il Ministero delle finanze doveva completare alcuni accertamenti. Il Sottosegretario può ora sciogliere le sue riserve.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Circa la tesi sostenuta dal senatore Bertoli, vi pregherei di leggere questo vecchio appunto, che sta a dimostrare che io ho sostenuto alla Camera la stessa tesi, in occasione dell'esame di un altro disegno di legge riguardante un altro argomento, ma la Camera non l'ha accolta. Ora, poichè la tesi della materia regolabile attraverso un regolamento non è stata accettata dalla Camera, con la motivazione che un regolamento non prevede la sanzione, non si può far altro che discutere il disegno di legge.

È chiaro che la sanzione non si può disporre in sede di regolamento. Alla Camera dei deputati io ho cercato di ridurre l'entità: infatti quella prevista in ordine era molto più grave e consisteva nella revoca della licenza, che poi sono riuscito a far escludere. Ma dinanzi ad una volontà quasi unanime di voler fissare una sanzione in questo settore, ho dovuto arrendermi ed accettare una pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000.

Però adesso io sono tormentato; ed anche i colleghi, credo.

B E R T O L I . Mi pare che altri colleghi, in mia assenza, abbiano già espresso l'opinione del nostro Gruppo su questo disegno di legge.

È evidente che il problema dell'educazione della gioventù, anche dal punto di vista della eliminazione o limitazione del vizio del fumo, è molto più vasto di quello di impedire semplicemente la vendita di sigarette sfuse e con questo provvedimento non lo sfioriamo neppure! E il fatto che proprio alla fine della legislatura il Parlamento si dedichi a queste cose di scarsissima importanza e di nessuna efficacia è in un certo senso — voglio usare una parola forte, ma credo che nessuno si offenderà — turlupinatorio, perchè non è che contribuiamo alla educazione della gioventù vietando ai tabaccai di vendere sigarette sfuse. È una questione che non dovremmo prendere in considerazione, data anche la mole di lavoro importante che abbiamo. Se si trattasse di un problema serio, avremmo la possibilità di chiedere la rimessione del provvedimento all'esame dell'Assemblea; ma, trattandosi di una cosa poco seria, pregherei i colleghi della Commissione di lasciar decadere il disegno di legge.

P E N N A C C H I O . Siamo d'accordo sulla pochezza del provvedimento, ma oramai, con tutto il lavoro che è stato fatto e l'iter già ultimato, è bene approvare il disegno di legge. Io sono favorevole.

S A L E R N I . Non per fare il bastian contrario nei confronti del collega Bertoli, ma qui si tratta anche, a mio avviso, di sanare una situazione di fatto, perchè sappiamo tutti che i tabaccai vendono sigarette sfuse sottobanco.

B E R T O L I . Non sottobanco, ma sopra il banco.

Ricordo che anche Benedetto Croce comprava due sigarette alla volta. Molti fumatori ne comprano due alla volta per non fumare molto.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Siamo nel campo dell'opinabile. Io vi pregherei, proprio perchè la materia non merita di tenerci occupati per tanto tempo, di dare la vostra approvazione al disegno di legge.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

172ª SEDUTA (28 febbraio 1968)

P E N N A C C H I O . La sanzione è regolata in via amministrativa. Ciò che importa è che lo Stato non si faccia cooperatore e complice di un tipo di vendita ormai superato e che permane soltanto nelle regioni sottosviluppate. Senza dire poi che sul piano igienico ci sono diverse considerazioni da fare in ordine alla vendita di sigarette sciolte. Oggi viene svolta un'ampia propaganda da parte dello Stato per evitare la diffusione di malattie. Ora, mi pare che, anche sotto questo profilo di un Paese che si avvia verso un maggiore progresso civile, non si possano trascurare le finalità del provvedimento.

F R A N Z A . Dichiaro che sono favorevole al disegno di legge.

D E L U C A . Anch'io sono d'accordo sul provvedimento.

S A L E R N I . Noi siamo favorevoli.

B E R T O L I . Noi votiamo contro.

M A S C I A L E . Anch'io voterò contro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

È vietata la vendita al pubblico, sotto qualsiasi forma, delle sigarette sciolte.

(È approvato).

Art. 2.

Ai trasgressori della norma di cui all'articolo precedente, il Capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato applica la pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000.

(È approvato).

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Taverna e Alesi; Vizzini e Zucalli; Barbi ed altri; Bartole: « Aumento dei coefficienti stabiliti dalle leggi 8 novembre 1956, n. 1325, 6 ottobre 1962, n. 1469, 18 marzo 1958, n. 269 e 2 marzo 1963, n. 387, inerenti l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori italiani assegnati alla Jugoslavia ed in Zona B dell'ex territorio di Trieste » (2673)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Taverna e Alessi; Vizzini; Zucalli, Barbi, Bologna, Belci, De Pascalis, Forlani, Piccoli, Scalfaro, e Zucalli; Bartole: « Aumento dei coefficienti stabiliti dalle leggi 8 novembre 1956, numero 1325, 6 ottobre 1962, n. 1469, 18 marzo 1958, n. 269, e 2 marzo 1963, n. 387, inerenti l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori assegnati alla Jugoslavia ed in Zona B dell'ex territorio di Trieste », approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Presso l'altro ramo del Parlamento erano stati presentate, durante questa legislatura, le cinque proposte di legge precisate nell'ordine del giorno, tutte aventi, nella loro sostanza, il fine di aumentare i coefficienti stabiliti dalle leggi e concernenti l'indennizzo dei beni abbandonati da coloro che hanno dovuto lasciare i territori ceduti alla Jugoslavia nonchè quelli della zona B. La Camera dei deputati ha discusso tutte insieme le ricordate proposte di legge e ci ha tra-

smesso il disegno di legge, oggi al nostro esame, che ha, praticamente, nell'articolo 1 la sua maggiore espressione finanziaria.

L'articolo 1 precisa infatti che « i coefficienti di cui alle leggi 8 novembre 1956, numero 1325; 6 ottobre 1962, n. 1469; 18 marzo 1958, n. 269, e 2 marzo 1963, n. 387, vengono determinati nella seguente misura: 50 volte sino al valore di 200.000 lire del 1938; 25 volte sul valore eccedente le 200.000 lire del 1938; 12 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire del 1938 ». A titolo di acconto era stata stabilita dalla legge del 1956 per questo ultimo gruppo un coefficiente di rivalutazione non superiore a cinque volte.

La legge 18 marzo 1958, n. 269 portava a 40 il coefficiente di 35 volte stabilito per le 200.000 lire del 1938; confermava a 20 volte il coefficiente sul valore eccedente le 200.000 lire di tale periodo, e analogamente stabiliva in sette volte il coefficiente sul valore eccedente i due milioni di lire. La precedente legge, come ho prima ricordato, stabiliva un acconto pari cinque volte, con una fissazione da stabilire a conteggio, effettuato entro i limiti indicati. Con legge 6 ottobre 1962, n. 1469 le precitate norme subivano altre modifiche.

Il disegno di legge attuale propone di portare i coefficienti ricordati all'inizio rispettivamente a 50 volte, a 25 e a 12 volte.

« Le somme — dice poi il secondo comma dell'articolo 1 — già riscosse dagli aventi diritto in base alle leggi sopraindicate vengono considerate come acconti »; vale a dire tutte le liquidazioni effettuate non sono definitive, e quindi si apre, per coloro che si trovano o a titolo proprio o per eredità o per altra causa nella situazione di ottenere questa indennità, la possibilità di avere la differenza.

Per quanto riguarda la copertura, il terzo comma dell'articolo 1 precisa che all'onere derivante dal pagamento dell'integrazione degli indennizzi previsti dalla presente legge si provvederà a carico di un capitolo (3249) del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1968 e corrispondenti esercizi futuri, relativo al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di

Accordi internazionali connessi al Trattato medesimo.

Il capitolo stabilisce, se non erro, uno stanziamento di lire 5.500.000.000 per l'esercizio in corso.

A questo punto dovrei porre un quesito all'onorevole rappresentante del Governo, dato che non ne ho trovato traccia nella discussione che è stata svolta alla Camera, e cioè se il capitolo ha capienza adeguata per fronteggiare anche questo sopravveniente onere.

È evidente che il Governo, nella sua responsabilità, troverà una risposta che potrà tranquillizzare tutti.

L'articolo 2 riapre anche i termini per la presentazione delle domande di indennizzo. In esso si dice: « Sono valide le domande di indennizzo già presentate dagli interessati in base alle norme precedentemente emanate in materia »; quindi si aggiunge: « È consentita, per coloro che non abbiano ottemperato, la presentazione al Ministero del tesoro della domanda entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Tenuto conto che un provvedimento del 1958 — legge 18 marzo 1958, n. 269 — all'articolo 1 disponeva: « Sono esclusi dall'indennizzo coloro che entro il 5 gennaio 1956 non avevano presentato la dichiarazione di rinuncia alla residenza nella Zona B » e tenuto anche conto che l'articolo 2 del presente disegno di legge ha il fine di sanare talune situazioni nascenti dal fatto che questa gente soltanto dopo si è decisa ad abbandonare la Zona B, chiedo ai colleghi della Commissione di esprimere il loro assenso dando voto favorevole al provvedimento, che è estremamente atteso da parte degli interessati. Quindi, approvare oggi il provvedimento vuol dire, quanto meno, dare un po' di tranquillità a questi nostri concittadini, che hanno subito gravi danni dalle vicende dell'ultimo conflitto.

F O R T U N A T I . Il secondo periodo dell'articolo 2 che cosa vuol dire? A quali condizioni è consentita la presentazione del-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)172^a SEDUTA (28 febbraio 1968)

le domande a coloro che non abbiano ottemperato in precedenza?

SALERNI. Si ha una riapertura dei termini per quei cittadini che non hanno avuto la possibilità oggettiva di presentare in precedenza la domanda di indennizzo.

FORTUNATI. Ma a quali condizioni? Non basta dire che sono riaperti i termini. Prima era stabilita tutta una serie di requisiti per presentare le domande di indennizzo.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. I requisiti rimangono.

FORTUNATI. Uno certamente no: se si dice semplicemente che è consentita la presentazione delle domande, chi è in Jugoslavia potrebbe restare in Jugoslavia e presentare ugualmente la domanda di indennizzo?

PRESIDENTE, *relatore*. Le condizioni sono quelle stabilite nel 1956, quando si disse che ai titolari di beni di cui all'articolo 3 della legge n. 1131 del 1952 nonché di quelli di cui all'articolo 2 dell'accordo italo-jugoslavo del 1954 sarebbe stato liquidato e corrisposto un indennizzo eccetera. Noi abbiamo innovato soltanto nel 1963. Tutti ricordiamo la discussione che si è svolta sull'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, che tra l'altro diceva: « Ai fini del presente articolo sono considerati cittadini italiani anche gli enti e le società aventi la sede legale nel territorio dello Stato, nonché gli enti il cui patrimonio, e le società il cui capitale apparteneva, alla data del 1° gennaio 1945, per oltre il 50 per cento a cittadini, enti o società italiane e che avevano, anteriormente al 5 ottobre 1954, la sede legale nel territorio ceduto alla Jugoslavia in base al Trattato di pace o nella Zona B del già Territorio libero di Trieste » eccetera.

Correlativamente si aboliva l'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 269 che regolava la materia, ma con diverse modalità e con meno ampiezza; e la legge del 1958 stabiliva l'esclusione dall'indennizzo di coloro che en-

tro il 5 gennaio 1956 non aveva presentato la dichiarazione di rinuncia alla residenza nella zona B.

FORTUNATI. Certamente questa norma decade.

PRESIDENTE, *relatore*. Decade per il fatto che gli interessati hanno diritto di presentare le domande di indennizzo entro il nuovo termine stabilito dal presente disegno di legge, ma rimane sempre valida per coloro che non hanno rinunciato alla residenza nella zona B.

FORTUNATI. Se debbono dichiarare di aver rinunciato, debbono averlo dichiarato entro il 30 gennaio 1956.

PRESIDENTE, *relatore*. È chiaro che sono valide le domande di indennizzo già presentate dagli interessati.

FORTUNATI. Una cosa è riaprire il termine per la presentazione delle domande per coloro che, per mancanza di cognizione, non le hanno fatte, e una cosa è riaprire i termini per coloro che, a un certo momento, invece, si trovano in condizioni diverse da quelle previste nelle norme precedentemente emanate.

SALARI. Costoro non potranno presentare la domanda perchè la possono presentare soltanto quelli in possesso di tutti i requisiti richiesti al momento dell'emanazione della legge precedente.

FORTUNATI. Allora mi pare che il secondo periodo dell'articolo 2 sia pleonastico, perchè non riesco a capire quali possano essere le ragioni per cui non sono state presentate le domande.

SALARI. Possono essersene dimenticati.

SALERNI. Oppure non conoscevano la legge.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)172^a SEDUTA (28 febbraio 1968)

P R E S I D E N T E, *relatore*. Senatore Fortunati, io ho esaminato il disegno di legge un po' a fondo e debbo dire che, nella sostanza, quel che riguarda l'aumento del numero delle domande non ha molta rilevanza; invece, quel che riguarda l'aumento dei coefficienti costituisce il vero valore del provvedimento.

F O R T U N A T I. È una norma che riapre dei termini e in cui non è stata ripetuta la norma precedente. Allora, o è un provvedimento privo di efficacia, o è implicito che debba riferirsi alle norme precedenti.

S A L A R I. Se il Governo ha introdotto quel capoverso, evidentemente ci sono molti destinatari di quella norma.

D E L U C A. Debbo dichiarare il voto favorevole al disegno di legge, giusto nella sostanza ed egregiamente illustrato dal Presidente.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ricordo che il provvedimento è risultato dalla fusione di ben cinque disegni di legge d'iniziativa parlamentare, che avevano tutti qualche particolarità: chi di immettere coloro che non avevano presentato domanda, chi di aumentare i coefficienti. Il Governo ha dato parere favorevole, anzi l'aumento dei coefficienti è stato suggerito dal Governo alla Camera dei deputati.

Non solo, ma la Ragioneria generale dello Stato si è dichiarata favorevole. Quando la Ragioneria generale dello Stato fa presente per iscritto di non avere osservazioni da fare per quanto riguarda la copertura, mi sembra che si possa stare tranquilli.

Si potrebbe anche essere d'accordo sulle osservazioni del collega Fortunati, ma, a questo punto, rimandare il disegno di legge alla Camera dei deputati non mi sembra prudente, dato che siamo alla fine della legislatura.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I coefficienti di cui alle leggi 8 novembre 1956, n. 1325; 6 ottobre 1962, n. 1469; 18 marzo 1958, n. 269, e 2 marzo 1963, n. 387, vengono determinati nella seguente misura:

50 volte sino al valore di 200.000 lire del 1938;

25 volte sul valore eccedente le 200.000 lire del 1938;

12 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire del 1938.

Le somme già riscosse dagli aventi diritto in base alle leggi sopraindicate vengono considerate come acconti.

All'onere derivante dal pagamento della integrazione degli indennizzi previsti dalla presente legge, sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3249 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 e corrispondenti degli esercizi futuri, relativo al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi al Trattato medesimo.

(È approvato).

Art. 2.

Sono valide le domande di indennizzo già presentate dagli interessati in base alle norme precedentemente emanate in materia. È consentita, per coloro che non abbiano ottemperato, la presentazione al Ministero del tesoro della domanda entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari